



NOZZE DI ARGENTO AL 41-BIS, LA CASSAZIONE DICE NO **A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)**

INDICE

1 IL FATTO

2 LA SENTENZA

1 IL FATTO

Può un detenuto sottoposto al regime del **41-bis** celebrare l'anniversario di matrimonio rinnovando le promesse nuziali insieme alla moglie, ai figli e a un parroco?

La domanda potrebbe sembrare insolita, ma è arrivata fino alla Corte di Cassazione.-

Il protagonista della vicenda è un detenuto, appartenente a una nota organizzazione di 'ndrangheta, condannato a una lunga pena detentiva e sottoposto al regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario.-

In occasione delle cosiddette "**nozze d'argento**", il detenuto aveva chiesto all'Amministrazione Penitenziaria di poter rinnovare le promesse matrimoniali all'interno dell'istituto penitenziario, alla presenza della moglie, dei figli e di un sacerdote.

La richiesta prevedeva una deroga alle ordinarie modalità dei colloqui e mirava a consentire un incontro speciale, svincolato dalle rigide limitazioni normalmente previste per i detenuti sottoposti al carcere duro.-

L'Amministrazione Penitenziaria ha però negato l'autorizzazione.-

Il detenuto ha quindi proposto reclamo al Magistrato di Sorveglianza e successivamente al Tribunale di Sorveglianza, senza successo.-

La questione è infine arrivata davanti alla Corte di Cassazione.-

2 LA SENTENZA

Con la sentenza **n. 22145/ 2026**, la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta.-

Secondo i giudici, il rinnovo delle promesse matrimoniali richiesto dal detenuto non può essere considerato un diritto autonomo, ma deve essere inquadrato nell'ambito della disciplina dei colloqui con i familiari.-

Ed è proprio qui che entra in gioco la logica del 41-bis.-

La legge consente un colloquio mensile con i familiari, normalmente effettuato con vetro divisorio, videoregistrazione e rigorosi controlli.-

Eventuali deroghe sono possibili soltanto in presenza di circostanze eccezionali e straordinarie adeguatamente dimostrate.-

Nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto che il desiderio di celebrare il venticinquesimo anniversario di matrimonio, pur perfettamente comprensibile sul piano umano e affettivo, non costituisca una ragione sufficientemente eccezionale da giustificare una deroga alle misure di sicurezza imposte dal regime del 41-bis.-